



**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 43 del 30/12/2024

INDICE

Art. 1 – Istituzione

Art. 2 – Competenze

Art. 3 – Svolgimento delle funzioni

Art. 4 – Decisioni

Art. 5 – Richiesta di iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale

Art. 6 – Convocazione e pubblicità delle sedute

Art. 7 – Elettoreto attivo e passivo

Art. 8 – Composizione e durata

Art. 9 – Modalità di svolgimento delle elezioni

Art. 10 – Elezione del Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze

Art. 11 – Nomina della Giunta Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Art. 12 – La Giunta dei Ragazzi e delle Ragazze

Art. 13 – La campagna elettorale

Art. 14 – Commissione Vigilanza

Art. 15 – Rapporti con il Comune

Art. 16 – Rapporti con la Regione Lazio

Art. 17 – Norme transitorie e finali

PREMESSA

La Regione Lazio, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della “Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” adottata dal Consiglio d’Europa nonché in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 7 della L. 28 Agosto 1997, n. 285(Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e nell’ambito di quanto previsto dalla L. 27 Maggio 1991 n.176 (Ratificata ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 Novembre 1989) promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.

A tal fine la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce l’istituzione, lo sviluppo e l’interazione:

- a) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;
- b) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambini e dei ragazzi;

ART 1 -ISTITUZIONE

Il Consiglio Comunale, municipale o sovracomunale dei ragazzi è un organo democratico di rappresentanza di tutte le ragazze e i ragazzi da 11 a 14 anni, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, municipio o dai comuni in forma associata, d’intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) promuove la partecipazione dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;
- b) facilita la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
- c) fornisce consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i bambini e i ragazzi in ambito locale;
- d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- e) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in ambito locale.

ART. 2 -COMPETENZE

Il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze ha funzioni propositive e consultive da esplicitare tramite pareri non vincolanti nei confronti del Consiglio e della Giunta comunale o richieste d’informazione agli organi ed uffici comunali, su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in genere.

In particolare, il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze può esprimere pareri, formulare proposte, svolgere interrogazioni in merito a:

- A) Pubblica Istruzione e servizi scolastici;
- B) Sicurezza stradale e circolazione;
- C) Tempo libero, sport e spettacolo;
- D) Politica ambientale e di sostenibilità;
- E) Iniziative culturali e sociali;
- F) Solidarietà ed assistenza;
- G) Cittadinanza e associazionismo

Il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze può, comunque, esprimere pareri o formulare proposte in qualsiasi altro ambito d'intervento di competenza comunale.

ART. 3-SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

Il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

L'ordine del giorno del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze è predisposto dal Sindaco dei Ragazzi, sentita la Giunta.

Cinque consiglieri delle ragazze e dei ragazzi possono chiedere che un argomento venga posto all'ordine del giorno del successivo Consiglio, da tenersi entro sessanta giorni dalla richiesta.

ART.4- DECISIONI

Le decisioni prese dal Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate da un dipendente del comune, individuato dal Segretario Comunale, che assiste alla seduta e sottopone al Sindaco del Comune il quale, entro 30 giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema segnalato o l'istanza espressa ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

Le decisioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco dei ragazzi.

ART. 5-RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze, potrà richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale un preciso argomento per la relativa discussione.

Il Sindaco provvede all'iscrizione di tale argomento all'ordine del giorno entro le due successive sedute, sotto forma di comunicazione al Consiglio Comunale, il quale può decidere di trasformare tale comunicazione in una proposta di deliberazione, da trattare nella seduta consigliere successiva

ART.6 – CONVOCAZIONE E PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Ai lavori del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze sarà data la massima pubblicità, anche attraverso la pubblicazione della notizia della seduta sul sito del Comune di Rocca di Papa e/o su stampa locale.

Le sedute sono pubbliche e si tengono nella Sala Consiliare del Comune. Se, per cause di forza maggiore, tale aula non fosse disponibile, il Sindaco individua altro idoneo locale e ne dà comunicazione al Sindaco delle ragazze e dei ragazzi almeno 48 ore prima della data fissata per la seduta.

Il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze dovrà riunirsi almeno 3 volte durante il suo mandato naturale, di cui la prima entro 30 giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati.

I consiglieri sono convocati per iscritto dal Sindaco delle ragazze e dei ragazzi almeno cinque giorni prima della seduta.

ART. 7-ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti della Scuola Media, fermo restando il vincolo dell'età di cui all'art.1.

ART.8- COMPOSIZIONE E DURATA

Il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze della Città di Rocca di Papa è composto da sedici membri.

Esso dura in carica due anni.

Se nel corso del mandato, per una qualsiasi ragione, un consigliere cessa dalla carica, si provvederà alla surroga con i primi candidati non eletti per ordine di scuola e classe.

ART.9 -MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:

- a) entro il 15 Ottobre di ogni anno, vengono presentate le candidature presso la Presidenza di ogni Istituto da parte dei ragazzi e delle ragazze, le candidature possono presentarsi in modo libero e devono essere sottoscritte da almeno 5 e da non più di 15 elettori di cui all'art. 7; ciascun elettore non può sottoscrivere più di due candidature; in ogni caso, il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura;
- b) entro 30 giorni dalla presentazione delle candidature il Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino del Comune di Rocca di Papa forma la lista unica dei candidati, disposti per ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, del nome, della scuola e della classe di appartenenza; la lista sarà affissa in ogni scuola in luogo visibile e accessibile a tutti;

- c) il numero dei candidati non può essere inferiore a 16 e non superiore a 40; ogni ordine di classe deve avere almeno 2 candidati;
- d) dal giorno successivo alla formazione della lista inizia la campagna elettorale che si svolgerà, da parte degli studenti, nelle forme che saranno ritenute più opportune, d'intesa con il corpo insegnante (assemblee, volantaggio, dibattiti in classe, etc.)
- e) le elezioni si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 12 in una data compresa tra il 7° e il 20° giorno dalla formazione della lista, fissata dal Dirigente Scolastico; in ogni scuola deve essere costituito almeno un seggio elettorale;
- f) gli elettori riceveranno una scheda sulla quale è riportata la Lista Unica dei candidati; essi potranno esprimere sino a 2 preferenze (femminile e maschile), apponendo una crocetta nella casella a fianco del nominativo prescelto; in caso di indicazione di più di 2 preferenze, la scheda sarà annullata;
- g) deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto;
- h) le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente, alla chiusura dei seggi. Sono eletti consiglieri Comunali i primi 16 classificati, risultanti dal computo delle preferenze riportate, rispettando la ripartizione di cui all' art. 8, c 1, in caso di parità di voti, è eletto lo studente meno giovane di età;
- i) entro 5 giorni, i risultati dello scrutinio, con l'intera lista e relative preferenze, sono consegnati, a cura del Dirigente Scolastico, al Sindaco del Comune;
- j) Il Sindaco proclama entro dieci giorni, salvo la presentazione di eventuali ricorsi, da presentarsi entro 24 ore dai risultati dello scrutinio al Dirigente Scolastico, i consiglieri dei ragazzi e delle ragazze l'elenco verrà pubblicato all'Albo Pretorio del comune e inviato alle scuole elementari e medie per l'opportuna pubblicizzazione;
- k) Entro 30 giorni, su convocazione del Sindaco, si svolgerà la prima riunione del consiglio.

ART.10-ELEZIONE DEL SINDACO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

Nella prima riunione del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze, convocata a cura del Sindaco di Rocca di Papa, si procede alla elezione del Sindaco, tramite scrutinio segreto tra i primi 16 classificati alle elezioni, in caso di parità di voti, concorrerà lo studente meno giovane d'età.

Risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati; dopo il terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due più votati dell'ultima votazione.

Successivamente all'elezione del Sindaco, il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze provvede ad eleggere anche un Vice-sindaco, con funzioni vicarie, da scegliersi al proprio interno con le modalità di cui al c.2. Il Vice-Sindaco fa parte di diritto della Giunta Comunale.

ART.11- NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

Nella riunione successiva all'elezione, il Sindaco dei ragazzi e delle ragazze dovrà comunicare la nomina dei 6 rappresentanti della scuola media, scelti anche tra i non appartenenti al Consiglio.

Agli Assessori potranno essere assegnate delle deleghe per materia, individuandole tra quelle di cui all'art. 2, più altre eventuali a discrezione del Sindaco dei bambini e dei ragazzi.

ART. 12 -LA GIUNTA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

La Giunta dei ragazzi e delle ragazze si riunisce presso una sala del Palazzo Comunale o presso l'Istituto Scolastico di riferimento, nei tempi da essa stabiliti; discute e propone argomenti da sottoporre all'attenzione e al dibattito del Consiglio dei bambini e dei ragazzi.

Essa opera attraverso decisioni collegiali, ferma restando la possibilità di assegnazione, da parte del Sindaco dei ragazzi e delle ragazze, di specifiche deleghe per materia ai singoli Assessori.

ART.13-LA CAMPAGNA ELETTORALE

Le scuole disciplineranno al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto tra eletti e elettori nell'ambito del proprio "collegio", attraverso audizioni o dibattito, nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica.

ART. 14-COMMISSIONE VIGILANZA

È istituita una Commissione ristretta di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali, che provvederà a nominare i componenti dei seggi elettorali, uno per ogni ordine di scuola, composti da tre scrutatori e un segretario scelti tra alunni della rispettiva scuola ed un Presidente, scelto tra gli Insegnanti dello stesso istituto.

Tale commissione è composta da un minimo di 1 ad un massimo di 3 membri e comprende oltre al Dirigente Scolastico o suo Delegato, insegnanti e personale tecnico della scuola e rappresentanti degli studenti non candidati.

La commissione è nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o suo Delegato.

Essa avrà anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, che dovranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro 24 ore dalla conoscenza del fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro i due giorni lavorativi successivi.

ART. 15- RAPPORTI CON IL COMUNE

L'Amministrazione Comunale:

- a) promuove almeno con cadenza annuale una seduta congiunta del Consiglio Comunale con il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze;
- b) richiede al Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze pareri non vincolanti su tematiche di loro pertinenza;
- c) prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima entità, per l'attività del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze.

ART. 16-RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO

La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L. R. 7 Dicembre 2007 n. 20 e in qualità di organo terzo rispetto al Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze e all'Amministrazione comunale svolge funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività del Consiglio e dell'applicazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

In particolare la Presidenza della Regione Lazio, per il tramite delle competenti strutture "Politiche in favore dei giovani" e "Osservatori e servizi per la cittadinanza":

- coordina e sovrintende alle attività inerenti lo svolgimento in un'unica data delle consultazioni elettorali dei consigli;
- provvede all'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi disponendo l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;
- d'intesa con l'Assessorato alle Politiche Sociali e al fine di facilitare lo scambio di esperienze dei consigli dei bambini e dei ragazzi, promuove annualmente un forum dei consigli stessi, istituiti ed operanti nel territorio regionale e ne effettua il censimento e il relativo aggiornamento;
- intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni comunali al fine di assicurare l'ottimale espletamento delle attività del Consiglio dei bambini e dei ragazzi;
- svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all'attuazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

ART. 17-NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme nazionali e regionali vigenti in materia, nonché le disposizioni statutarie e regolamentari del comune